



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CO - PROGETTAZIONE FRA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ENTI DEL TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO E CULTURALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2024

Indice

Art. 1 – Finalità ed efficacia del Regolamento

Art. 2 – Definizione di co - progettazione

Art. 3 – Ambito oggettivo di applicazione

Art. 4 – Ambito soggettivo di applicazione

Art. 5 – Tavolo di coprogettazione

Art. 6 – Requisiti di partecipazione

Art. 7 – Svolgimento delle procedure di selezione delle proposte

Art. 8 – Criteri generali e principi guida per la progettazione e gestione delle attività sociali e culturali

Art. 9 – Stipula della Convenzione

Art. 10 – Attuazione della Convenzione

Art. 11 – Verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti

Art. 12 – Rendicontazione delle attività

Art. 13 – Disciplina dei conflitti di interesse

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 15 – Disciplina applicabile e norma di rinvio

Art. 16 – Norme finali

Art. 1 – Finalità ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare i principi fondamentali, i criteri guida e le direttive da rispettare nell'ambito dei procedimenti di co-progettazione in materia di politiche sociali, educative e culturali fra il Comune di Scano di Montiferro e i soggetti di cui al successivo articolo 3, in attuazione della Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii., del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., della Legge regionale n. 23/2005.
2. Il presente Regolamento è efficace fino all'approvazione di eventuali disposizioni, regionali e statali, che ne determinino il suo superamento e/o contrasto, in tutto o in parte.

Art. 2 – Definizione di coprogettazione

1. Il termine co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore), indica un procedimento amministrativo condotto attraverso forme di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, finalizzato alla definizione ed eventuale realizzazione di progetti innovativi e sperimentali, di servizi o di interventi, diretti a soddisfare bisogni definiti alla luce degli strumenti di programmazione della Pubblica Amministrazione.

Art. 3 – Ambito oggettivo di applicazione

1. Il presente regolamento può essere applicato:
 - a) all'affidamento di servizi sociali, come definiti dalla vigente disciplina, non assoggettati alla vigente disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici;
 - b) agli interventi previsti dai piani di zona di cui alla Legge n. 328/2000 e s. m.i. ed alla relativa Legge regionale n. 23/2005;
 - c) in attuazione dell'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali al fine di affrontare specifiche problematiche sociali o per introdurre modalità innovative di attuazione di interventi relative a problematiche esistenti o consolidate;
 - d) agli interventi di partenariato pubblico-privato sociale, di iniziativa pubblica e privata sociale, non assoggettati alla disciplina del codice dei contratti pubblici;
 - e) ai progetti per la promozione di politiche attive di welfare locale relative alle seguenti aree:
 - integrazione ed inclusione sociale;
 - minori;
 - persone con disabilità;
 - anziani;
 - altre eventuali tipologie di emergenza sociale;
 - educazione, istruzione e formazione professionale;
 - organizzazione e gestione di attività organizzative e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.
 - f) ai progetti in ambito culturale volti alla gestione di monumenti archeologici, musei, laboratori artigianali e artistici e corsi professionali.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per interventi innovativi si intendono:
 - a) attività e progettualità a fronte di bisogni e/o esigenze nuove in quanto sopravvenute o comunque prese in considerazione per la prima volta dai soggetti pubblici di cui al successivo articolo 4;
 - b) modalità nuove o diverse di gestione delle attività e/o implementazione delle attività a fronte di bisogni ed esigenze note, valutate e affrontate precedentemente.

Art. 4 – Ambito soggettivo di applicazione

1. Possono partecipare alle procedure di coprogettazione, come da art. 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, i seguenti soggetti del Terzo Settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore ed in particolare l'art. 4, terzo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare agli avvisi di coprogettazione sia in forma singola che associata.

2. I singoli Avvisi pubblici relativi ai procedimenti oggetto del presente Regolamento stabiliscono i requisiti di partecipazione degli Enti del Terzo Settore, nonché l'eventuale coinvolgimento di altri enti pubblici, autonomie funzionali e soggetti terzi privati, nel rispetto dei principi e dei criteri-guida previsti dal presente Regolamento.

Art. 5 – Tavolo di coprogettazione

1. Al fine di definire la scala esecutiva del progetto in esito alle procedure di coprogettazione, è istituito in esito ad ogni avviso pubblico di cui al precedente art. 4, un Tavolo di coprogettazione, al quale prendono parte il Soggetto del Terzo Settore selezionato in base alla procedura comparativa, ed i tecnici del settore competente per la procedura indetta.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione

1. Ai fini della partecipazione agli avvisi di coprogettazione i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, devono dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., il possesso:
 - a) dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti;
 - b) dell'iscrizione nel "Registro unico nazionale del terzo settore" (RUNTS), in conformità a quanto disciplinato dall'art. 11 del Codice del Terzo Settore;
 - c) dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali, ove esistente, ed il rispetto dell'applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - d) dell'iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato;
 - e) dell'iscrizione nel Registro delle Associazioni di promozione Sociale;
 - f) dell'iscrizione nel Registro delle imprese sociali.

Art. 7 – Svolgimento delle procedure di selezione delle proposte

1. La selezione delle proposte di coprogettazione è attivata mediante avvisi pubblici e si svolge in tre distinte fasi:

Fase I: Presentazione di manifestazione di interesse riguardo alle proposte di coprogettazione bandite dall'Amministrazione comunale

Gli avvisi devono indicare:

- a) il progetto del servizio e/o dell'intervento da attuare con il concorso degli Enti del Terzo Settore e degli eventuali soggetti terzi;
- b) i requisiti di ordine generale, comprensivi dell'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura comparativa (a titolo meramente esemplificativo, conflitti di interesse, incompatibilità, applicazione sanzioni interdittive, anche ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e ss. mm., nonché - in applicazione analogica - di quelle previste Codice dei contratti pubblici);
- c) i requisiti di capacità tecnica e professionale, nonché quelli di capacità economico finanziaria pertinenti all'oggetto del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
- d) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dell'eventuale proposta progettuale da parte degli Enti del Terzo Settore, anche quale contributo migliorativo al Progetto di massima, eventualmente messo a base della procedura dall'Autorità procedente. Tale termine dovrà essere congruo in relazione alla specificità dell'oggetto del procedimento e di quanto richiesto ai partecipanti. Il termine di cui sopra dovrà essere di almeno 20 (venti) giorni, fatte salve ragioni di urgenza qualificata, debitamente documentate nel provvedimento di indizione della procedura comparativa;
- e) la durata dell'intervento, eventualmente comprensivo dell'affidamento del servizio, nonché le finalità attese dall'attuazione della coprogettazione;
- f) le risorse, di varia natura, messe a disposizione dall'Autorità procedente, sia in proprio che provenienti da altri Amministrazioni ed enti pubblici ovvero da autonomie funzionali ed istituti finanziatori;
- g) le modalità di svolgimento del Tavolo di coprogettazione, nonché dei criteri per la valutazione delle proposte, al fine di formulare una graduatoria di merito per selezionare gli Enti del Terzo Settore con i quali saranno sottoscritte le Convenzioni e sviluppate le coprogettazioni;
- h) i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore;
- i) termini e modalità per formulare richieste di chiarimenti al responsabile del procedimento;
- j) indicazioni in ordine alla presentazione delle domande di partecipazione da parte di Enti del Terzo Settore in composizione plurisoggettiva;
- k) le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della convenzione, fatte salve le ipotesi di risarcimento del danno.

Unitamente all'Avviso dovranno essere pubblicati almeno i seguenti allegati/modelli:

- A. domanda di partecipazione;
- B. dichiarazione sostitutiva;
- C. proposta progettuale.

Gli avvisi sono pubblicati sul sito Internet istituzionale e all'albo pretorio del Comune di Scano di Montiferro per la durata minima di 20 (venti) giorni al fine di assicurare un adeguato livello di pubblicità e di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

Fase II: Procedura di selezione dei soggetti con relativa analisi delle risorse

Per ciascun avviso è nominata una commissione costituita da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e composta conformemente alla vigente normativa, in possesso di comprovata competenza e professionalità nel settore a cui si riferisce il contratto.

Gli avvisi pubblici definiranno i criteri di valutazione delle proposte progettuali.

Fase III: Sviluppo della coprogettazione

La proposta valutata come maggiormente rispondente alle finalità dei singoli avvisi verrà ammessa alla fase conclusiva denominata "sviluppo della coprogettazione". Tale fase consiste nell'elaborazione del progetto definitivo delle attività previste, a cui si perviene condividendo ed integrando le esigenze e le proposte dell'Ente con quelle del Terzo Settore in termini di declinazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere, nonché delle risorse economiche. Essa si concluderà con la stipula di apposita Convenzione di cui al successivo art. 9.

Art. 8 – Criteri generali e principi guida per la progettazione e gestione delle attività sociali e culturali

1. La coprogettazione e la gestione delle attività sociali, oggetto del presente regolamento, dovranno garantire il perseguimento dei seguenti criteri generali e principi guida:
 - a) promozione della qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità e completezza dei servizi, esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione, composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto attuatore degli interventi proposti, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell'associazionismo;
 - b) compartecipazione in termini di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche;
 - c) promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni, perseguita in termini di efficacia ed efficienza;
 - d) trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti al fine della riduzione dell'area dell'assistenza verso percorsi, anche gradualmente e parzialmente, di inclusione attiva nel mondo del lavoro, laddove opportuno e fattibile;
 - e) qualità dell'aggiornamento professionale e formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti nell'attuazione degli interventi e miglioramento delle capacità di autoapprendimento da parte dei beneficiari e degli utenti;
 - f) rispetto di quanto previsto dall'art. 16 (Lavoro negli Enti del Terzo settore) e dall'art. 18 (Assicurazione obbligatoria) del Codice del Terzo Settore.

2. Restano ferme le previsioni contenute nella vigente disciplina in materia di servizi sociali di interesse generale, nonché la vigente disciplina in materia di convenzioni fra pubbliche amministrazioni ed associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali.

Art. 9 – Stipula della Convenzione

1. I rapporti con gli Enti del Terzo Settore concernenti la realizzazione del progetto definitivo sono regolamentati da una Convenzione ai sensi dell'art. 55, comma 3 del Codice del Terzo Settore, che disciplina le attività da svolgere, gli impegni a carico di ciascun partecipante, le modalità di coordinamento e di raccordo tra le parti, la durata, i rapporti finanziari tra le parti, le coperture assicurative di cui all'art. 18 Codice del Terzo Settore, le modalità di risoluzione del rapporto, le forme di verifica delle prestazioni, nonché tutti gli altri elementi di cui al successivo art. 12.
2. La Convenzione dovrà inoltre prevedere idonee coperture assicurative anche per eventuali sinistri che possano verificarsi in occasione delle attività prestate, nei confronti di tutto il personale operante a qualsiasi titolo nelle medesime attività, nonché dei terzi che ne vengano coinvolti

Art. 10 – Attuazione della Convenzione

1. Comune e soggetti convenzionati attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti, dei dipendenti e volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare continuamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le relazioni periodiche e finale, previste nella Convenzione.

Art. 11 – Verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti

1. I singoli avvisi disciplinano i criteri ai fini della verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione degli interventi di coprogettazione.

Art. 12 – Rendicontazione delle attività

1. La rendicontazione delle attività ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.
2. La rendicontazione assume la forma di una relazione che illustra le attività svolte nel corso del progetto condiviso, i beneficiari del progetto, il Modello organizzativo adottato, gli Stakeholders, i risultati sociali ed economici raggiunti, eventuali proposte per il prosieguo dell'attività ed azioni di miglioramento. Potrà altresì essere richiesta la presentazione di idonea documentazione attestante la regolare e puntuale esecuzione delle attività.

Art. 13 – Disciplina dei conflitti di interesse

1. Si applicano, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Convenzioni di cui al precedente articolo 9 richiamano espressamente l'obbligo del rispetto della vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 15 – Disciplina applicabile e norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni statali e regionali, relative alle attività di interesse generale, indicate nel precedente art. 2, nonché le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.
2. In caso di dubbi interpretativi in merito al testo del Regolamento si fa riferimento e alla legislazione nazionale e regionale in materia.

Art. 16 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.